



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 28 APRILE 2008

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 28/04/2008, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;

RECLAMO N. 184 della società A.P. BRANCALEONE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°129 del 16.04.2008 (Ammenda di € 1000,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

che dal rapporto del direttore di gara in alcun dubbio possono essere posti i fatti addebitati alla reclamante;
rilevato che l'assistente arbitrale, tra l'altro, veniva colpito ripetutamente da sputi da parte dei sostenitori della società Brancaleone;
che lo sputo è da considerarsi manifestazione inurbana e volgarissima di profondo disprezzo;
ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 185 della società A.S. CITTA' DI COSENZA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°129 del 16.04.2008 (Squalifica calciatore LAINO Giulio fino al 12.10.2008).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che la condotta del calciatore Laino Giulio, il quale "colpiva con un violento schiaffo il palmo della mano dell'arbitro durante il saluto a fine gara a centrocampo" provocandogli un leggero dolore con arrossamento della mano, configura un comportamento violento senza conseguenze lesive;

ritenuto che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare eccessiva e può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore LAINO Giulio fino al 12 SETTEMBRE 2008; dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 186 della società S.S. GIM ROSE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°37 del 02.04.2008 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, squalifica calciatore BRIA Pietro fino al 30.06.2008, squalifica dirigente FARAGONE Pompeo fino al 02.04.2011, ammenda di € 300,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il reclamo, quanto alla punizione sportiva della perdita della gara è inammissibile a termini dell'art. 33, comma 5 del C.G.S. secondo cui tutti i reclami devono essere inviati all'eventuale controparte. Il mancato adempimento di tale obbligo ne comporta la inammissibilità;

la sanzione inflitta al calciatore Bria Pietro che si è sottratto a fine gara al riconoscimento da parte dell'arbitro e su sua espressa richiesta è congrua ed adeguata;

la sanzione inflitta al dirigente Faragone Pompeo, che ha consentito la partecipazione alla gara di calciatore diverso da quello indicato in distinta, è congrua ed adeguata e peraltro è stata contenuta nel minimo dal Giudice Sportivo;

congrua ed adeguata appare la sanzione pecuniaria;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 187 della società POL. PUNTA ALICE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°40 del 09.04.2008 (Ripetizione della gara Punta Alice - Padre Pio Crotone del 14.03.2008 - Campionato Giovanissimi Provinciali).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante;

rilevato che a termini dell'art. 33, comma 5 del C.G.S. i reclami devono essere inviati all'eventuale controparte;

che il mancato adempimento di tale obbligo comporta la inammissibilità del reclamo;

che agli atti non risulta che la reclamante abbia inviato copia del reclamo alla società Padre Pio Crotone;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 188 della società A.S.D. PRESILA VALLECUPO

avverso la regolarità della gara Rovito 2003 – Presila Vallecupo (0 – 0) del 08.04.2008 Campionato Allievi Provinciali (Delegazione di Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore BRIA Marco (Reclamo trasmesso dal Giudice Sportivo Territoriale per competenza).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

che a termini dell'art. 34, comma 1 delle NOIF le società partecipanti con più squadre a campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato nella squadra che partecipa alla categoria superiore un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi;
rilevato che, alla data del 08.04.2008, il calciatore Bria Marco ha disputato nelle fila della società Rovito 2003, che partecipa al Campionato di Prima Categoria, diciannove (19) gare su un totale di trenta (30);

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, irroga alla società ROVITO 2003 la punizione sportiva della perdita della gara (Rovito 2003 – Presila Vallecupo del 08.04.2008 Campionato Allievi Provinciali) con il punteggio di 0 – 3;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 189 della società POL. CATONA DILETTANTISTICA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°132 del 23.04.2008 (Squalifica calciatore ROCCUZZO Massimo per SEI gare, squalifica calciatore LAGANA' Antonio per TRE gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art.34, co.5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, di conseguenza, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante;
- ai sensi e per gli effetti dell'art.35 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall'arbitro;

Che dal rapporto (con relativo supplemento) dell'arbitro della gara Catona – Mileto del 20.04.2008 risulta in maniera chiara ed inequivoca a carico dei seguenti calciatori quanto qui di seguito riportato:

- 1) Rocuzzo Massimo si è reso responsabile di grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario a fine gara colpendolo ripetutamente con calci e pugni;
- 2) Laganà Antonio si è reso responsabile di atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario a fine gara (colpiva con un violento schiaffo un giocatore avversario continuando a colpire con calci altri giocatori) ;

Ritenute le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale congrue ed adeguate ai fatti ascritti ai due calciatori suddetti;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Dott. Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Cosentino